

REGOLAMENTO

(emanato dall'Associazione in conformità con l'art. 4, B, b dello Statuto).

Il presente Regolamento, in vigore dal 1 gennaio 2018, stabilisce i criteri di organizzazione del training unitario attivato presso la Scuola di Formazione per psicologi analisti (Statuto art. 2, b) con Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico riconosciuta dal MIUR; viene applicato dalla Commissione per l'Allenamento Professionale (C.A.P.) e dal Consiglio Didattico (Statuto art. 10), fatte salve le eccezioni in esso contenute, secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi:

A) Commissione per l'Allenamento Professionale (C.A.P.)

La C.A.P. è composta dai membri ordinari con incarico didattico eletti o ratificati dall'A.G. (Statuto art. 10, 1). Organizza le attività dell'Associazione concernenti la funzione didattica secondo le seguenti modalità:

1) È preposta all'organizzazione della Scuola di Formazione. In particolare:

- a) Organizza, in collaborazione con il Consiglio Didattico, il piano di studi per gli Allievi Candidati all'Associazione, raccordando le esigenze didattico-culturali dell'A.I.P.A. con quanto richiesto dalle norme ministeriali. Ogni anno rivede e aggiorna i programmi dei singoli insegnamenti, sentito il Consiglio Didattico.
- b) Segue gli allievi nelle fasi del training formativo e coordina le valutazioni degli analisti con incarico didattico secondo quanto previsto dal Regolamento [ai punti D, 7 e D, 8].
- c) Raccoglie tutta la documentazione relativa a ogni singolo allievo in fascicoli personali dei quali garantisce la riservatezza anche in ottemperanza alle leggi vigenti.
- d) Sorteggia tra tutti gli Ordinari con funzione didattica i membri delle Commissioni per l'ammissione alla scuola (Regolamento, D, 3).
- e) Ha il compito di accettare le dimissioni e di proporre la decadenza dalla qualifica di Allievo Candidato all'Associazione, all'unanimità dei presenti comprese le deleghe (Statuto art. 6), sentito il parere del Consiglio Didattico e fatto salvo quanto previsto all'art. 6, B,1 e B, 2 dello Statuto.
- f) Esprime il proprio parere al C.D. affinché questi possa stabilire la tassa annuale di iscrizione e la quota annuale di partecipazione ai corsi.
- g) Cura i rapporti con il Consiglio Didattico e con l'Associazione.
- h) I membri della C.A.P. distribuiscono tra loro gli incarichi di Segretario Nazionale, Vicesegretario, Responsabile per gli aspetti amministrativi, Responsabile per l'organizzazione pratica del training, Responsabile per le operazioni di segreteria.

2) Organizza:

- a) attività didattiche, non direttamente connesse con il training, che vengono discusse con il Consiglio Didattico (Regolamento B, 3), sentito il parere del C.D.
- b) gruppi di formazione per l'attività didattica, in collaborazione con il Consiglio Didattico.

3) Coordina le attività degli Ordinari con funzione didattica. In particolare:

- a) Istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei membri Ordinari con funzione didattica, verificandone funzioni, attribuzioni e titoli anche nel rispetto delle normative ministeriali.
- b) Attiva le procedure per le nuove nomine di membri ordinari con funzione didattica (Regolamento ai punti C, 1 e C, 2).
- c) Verifica e valuta le attività dei membri Ordinari con funzione didattica, comunicando le proprie osservazioni al Consiglio Didattico.

- d) Coordina le attività del Consiglio Didattico.
- e) Accetta le dimissioni di un membro Ordinario con funzione didattica e sospende l'incarico didattico a quei membri che non abbiano adempiuto agli impegni previsti dal Regolamento (B, 7). Decide insieme al C.D. e al Consiglio Didattico la decadenza dalla funzione didattica con la maggioranza di 3/4 dei presenti, comprese le deleghe.

4) Almeno due volte per ciascun anno sociale presenta una relazione all'A.G. sull'attività svolta (Statuto, art.10, 5).

B) Consiglio Didattico

Il Consiglio Didattico è composto da tutti i membri ordinari con funzione didattica. Propone gli orientamenti formativi relativi al training. È chiamato in causa quando il suo parere è esplicitamente richiesto o comunque in occasione di problemi particolarmente significativi. In particolare:

- 1) Valuta i colloqui di ammissione alla Scuola di formazione per i nuovi allievi, sentito il parere delle Commissioni sorteggiate secondo quanto previsto dal Regolamento (D, 3).
- 2) Valuta collegialmente gli allievi, nonché studia e aggiorna i criteri per la valutazione degli allievi.
- 3) In collaborazione con la C.A.P. promuove iniziative di studio e di ricerca allo scopo di assicurare la continuità della formazione.
- 4) Ratifica i giudizi di idoneità alla funzione didattica espressi dalla C.A.P. (Regolamento C, 2).
- 5) La validità delle sedute del Consiglio Didattico si realizza se c'è la presenza di almeno il 51% degli aventi diritto, comprese le deleghe. Ogni membro del Consiglio Didattico non può avere a disposizione più di una delega. Le decisioni vengono prese a maggioranza di 2/3 dei presenti, comprese le deleghe, salvo le eccezioni previste dal Regolamento. Ogni seduta deve essere verbalizzata.
- 6) Il Consiglio Didattico si riunisce almeno tre volte per ciascun anno sociale.
- 7) I membri del Consiglio Didattico sono tenuti a frequentare le riunioni e in ogni caso hanno l'obbligo di partecipare alle operazioni di voto, pena l'applicazione di quanto previsto al punto A, 3, lettera e del presente Regolamento.

C) Percorso per l'acquisizione della funzione didattica

1) Dopo almeno cinque anni di ordinariato e avendo effettuato una seconda analisi della durata di almeno tre anni con sedute a cadenza bisettimanale, ogni membro Ordinario che abbia:

- a) partecipato attivamente alla vita associativa (Assemblee, C.d.R. *Studi Junghiani*, Spazi di consultazione, partecipazione agli organi di gestione, ecc.);
- b) partecipato attivamente alle situazioni formative istituzionali (seminari residenziali, conferenze, tavole rotonde, seminari di passaggio, ecc...);
- c) partecipato continuativamente a gruppi clinici strutturati e/o di intervizione;

ha la possibilità di presentare alla C.A.P. un curriculum che attesti i requisiti sopradescritti e può essere dalla C.A.P., sentito il parere del Consiglio Didattico, autorizzato a:

- condurre le seconde analisi previste dal training;
- partecipare in qualità di codidatta ai corsi previsti dal training;
- partecipare ai gruppi di formazione degli ordinari con funzione didattica.

2) Dopo almeno 7 anni di ordinariato e dopo avere effettuato la seconda analisi e quanto previsto dal punto precedente (C, 1), ogni membro Associato dell'A.I.P.A. che abbia:

- a) partecipato attivamente alla vita associativa e alle situazioni formative istituzionali;

- b) partecipato per almeno due anni in qualità di codidatta ai corsi teorici e/o clinici previsti dal training;
- c) partecipato per almeno due anni ai gruppi di formazione degli ordinari con funzione didattica;
- d) prodotto lavoro scientifico sia nell'ambito associativo che in ambito pubblico o privato;

ha la possibilità di presentare domanda alla C.A.P. per l'ottenimento della funzione didattica. In tal caso il richiedente sarà tenuto a presentare alla C.A.P. un dettagliato curriculum associativo e professionale, comprensivo delle pubblicazioni.

A seguito del giudizio di idoneità - espresso dalla C.A.P. all'unanimità o con voto contrario di uno solo dei suoi membri - il candidato alla funzione didattica dovrà esporre all'Associazione i suoi principali nuclei di interesse teorico e relazionare sul suo stile di lavoro attraverso l'esposizione di un elaborato scritto su un caso clinico da lui seguito.

La CAP comunicherà il conferimento dell'incarico prima al Consiglio Didattico, che lo ratifica, e successivamente all'interessato, al C.D. e all'A.G.

3) La seconda analisi della durata di almeno due anni, come prevista dal Vecchio Ordinamento e iniziata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, è da considerare equipollente alla seconda analisi del Nuovo Ordinamento ai fini dell'acquisizione della funzione didattica (Regolamento, C 1).

D) Formazione analitica e organizzazione del training

1) La formazione analitica dell'A.I.P.A. si articola in un training di formazione quadriennale, nel rispetto degli scopi statutari e dei tempi di maturazione anche individuale degli allievi nella funzione terapeutica secondo i criteri propri della Psicologia Analitica, ed è destinata al conseguimento del titolo di Psicologo Analista con eventuale titolo di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo analitico. Il suddetto titolo di specializzazione consente l'abilitazione all'esercizio della psicoterapia secondo le vigenti leggi dello Stato (Statuto art. 4, B).

2) I requisiti per l'ammissione alla Scuola di formazione sono i seguenti:

- a) Laurea Magistrale in Psicologia o Laurea in Medicina;
- b) iscrizione all'Albo professionale degli Psicologi o dei Medici entro la fine del primo anno di corso;
- c) una analisi personale, a non meno di due sedute alla settimana, iniziata da almeno 100 ore ed effettuata con un analista membro della I.A.A.P. Tale analisi personale proseguirà comunque dopo l'ingresso nel training e dovrà avere una durata minima complessiva di 300 ore. L'effettuazione dell'analisi deve essere attestata da una dichiarazione scritta dell'analista. L'analista personale e il relativo attestato riguardano un unico analista; solo in casi particolari e motivati la C.A.P. potrà valutare l'accettazione di attestati di due diversi analisti, di cui si sommano le ore di analisi. Nel caso di una analisi conclusa della durata di almeno 300 ore vengono accettate anche certificazioni rilasciate da analisti non I.A.A.P. purché appartenenti ad Associazioni Psicoanalitiche riconosciute a livello internazionale.

3) I candidati in possesso dei requisiti suddetti saranno invitati a svolgere cinque colloqui di valutazione con altrettanti analisti con funzione didattica indicati dall'A.I.P.A.: saranno ammessi al training coloro che siano stati approvati a maggioranza di almeno 4/5. I colloqui sono finalizzati a comprendere le motivazioni alla scelta, le aspettative legate al percorso formativo, l'attitudine all'attività analitica, il livello di maturazione di capacità critiche, introspettive e relazionali.

4) Per accedere ai colloqui di ingresso è previsto un contributo per i diritti di segreteria il cui importo verrà concordato di anno in anno da C.D. e C.A.P. I colloqui sono invece gratuiti.

5) I candidati iscritti al ramo formativo dell'A.I.P.A assumono la denominazione di "Allievi Candidati all'Associazione".

6) L'Allievo Candidato all'Associazione è tenuto a firmare una scheda con i suoi dati personali, la sua adesione al codice etico dell'A.I.P.A. e la presa visione dei criteri di valutazione che saranno applicati durante il training.

7) L'Allievo Candidato all'Associazione è tenuto ad ottemperare agli obblighi formativi previsti dal Regolamento secondo le direttive impartite dalla C.A.P.

8) Le valutazioni avranno cadenza annuale e sarà possibile accedere all'anno successivo del training se la valutazione collegiale dei corsi teorici, dei gruppi clinici, delle supervisioni individuali, della frequenza al tirocinio esterno, sarà positiva.

9) Al termine del secondo anno gli Allievi Candidati all'Associazione dovranno effettuare i secondi cinque colloqui con gli stessi didatti con i quali hanno effettuato i colloqui di ingresso. L'allievo potrà accedere al terzo anno del training solo se la valutazione dei secondi cinque colloqui, nonché quella collegiale dei didatti coinvolti nel percorso formativo avrà esito positivo.

Al termine del percorso di formazione teorico-clinica, l'allievo farà domanda alla CAP per poter compilare il proprio caso clinico-teorico. In tale occasione è prevista un'ulteriore valutazione degli Allievi Candidati all'Associazione che dovranno effettuare nuovamente secondi cinque colloqui con gli stessi didatti con i quali hanno effettuato i colloqui di ingresso e i secondi colloqui. L'allievo sarà autorizzato a procedere nella compilazione del caso clinico-teorico solo se la valutazione dei cinque colloqui, nonché quella collegiale dei didatti coinvolti nel percorso formativo avrà esito positivo.

10) I criteri di valutazione del training dopo l'ingresso appartengono a tre categorie:

- a) valutazione dell'apprendimento (competenze possedute e capacità di apprendimento, impegno nello studio, sviluppo delle capacità di analisi critica);
- b) valutazione delle interazioni relazionali (capacità di interagire e collaborare con i colleghi, di sostenere diversità di posizione, di accettare le regole comuni);
- c) valutazione di caratteristiche individuali (capacità di autocritica ed autoriflessive).

La C.A.P. è tenuta a dare un riscontro all'allievo della valutazione complessiva ottenuta.

11) La formazione teorico-clinica si articola con le seguenti modalità:

- a) Frequenza dei corsi teorici secondo i programmi previsti dalla C.A.P. in collaborazione con il Consiglio Didattico. Le materie di studio e numero delle ore sono stabilite anche in accordo con le direttive ministeriali.
- b) Partecipazione a gruppi clinici formativi condotti da un analista con funzione didattica.
- c) È possibile l'utilizzazione di crediti didattici secondo la valutazione espressa dalla C.A.P., sentito il Consiglio Didattico.

12) La formazione personale si articola con le seguenti modalità:

- a) lavoro analitico personale con eventuale completamento della prima analisi e inizio della seconda analisi.
La seconda analisi dovrà iniziare entro due anni dal termine del completamento della prima analisi e comunque prima della discussione del lavoro teorico-clinico di passaggio a membro Ordinario. Va effettuata, con cadenza di due sedute alla settimana, con un membro Ordinario dell'A.I.P.A., a tal uopo abilitato e diverso dall'analista della prima analisi.
- b) Supervisione individuale, che dovrebbe attestarsi in almeno 160 ore, di cui 120 obbligatorie,

effettuate in due tranches di minimo 60 ore ciascuna con due diversi analisti dell'A.I.P.A. con funzione didattica. Non è ammesso che il primo supervisore coincida con la persona del primo e del secondo analista.

- c) tirocinio in strutture esterne obbligatorio per gli allievi candidati dell'Associazione sprovvisti di titolo di specializzazione in Psicoterapia. La C.A.P. ne stabilisce le norme anche tenendo conto delle disposizioni ministeriali relative alle scuole di specializzazione in psicoterapia.

13) Dal momento dell'ingresso al training l'Allievo Candidato dovrà frequentare (oltre a quanto previsto dal training) i seminari di passaggio, le iniziative culturali, i congressi. Dal terzo anno l'Allievo Candidato potrà frequentare anche i seminari residenziali, i gruppi extratraining, i gruppi clinici di intervizione.

14) Al termine del training, il candidato, dopo avere concluso la prima analisi personale, iniziato la seconda e concluse le due supervisioni individuali, avendo ottenuto valutazioni positive dai didatti dei corsi e dai supervisori, sia individuali che dei gruppi clinici, e dai colloqui, come da punto 9 del presente Regolamento, previa richiesta alla C.A.P., presenta un elaborato scritto di carattere teorico-clinico, in cui dovrà approfonditamente discutere il caso di un proprio paziente seguito in psicoterapia analitica.

15) L'Allievo Candidato all'Associazione che ha concluso i corsi teorici e clinici ma non ha ancora presentato e discusso il lavoro teorico-clinico, sarà considerato fuori corso, dovrà versare la tassa di iscrizione annuale e potrà frequentare tutte le iniziative e i corsi dell'A.I.P.A.

16) Il training non potrà comunque avere una durata complessiva superiore ai dieci anni dalla data di ingresso, al termine dei quali l'Allievo Candidato all'Associazione perderà le possibilità di iscrizione e frequenza.

E) Passaggio a membro ordinario e abilitazione alla psicoterapia

Dopo la discussione e l'approvazione del lavoro teorico-clinico presentato, l'Allievo Candidato all'Associazione, con ratifica dell'A.G., diventa membro Ordinario dell'A.I.P.A. e della I.A.A.P. acquisendo il titolo di Psicologo Analista con eventuale titolo di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo analitico. Il suddetto titolo consente l'Abilitazione all'esercizio della Psicoterapia in conformità con le Leggi dello Stato (Regolamento D, 1).

Il membro Ordinario dopo la ratifica dell'A.G.:

- acquisisce diritto di voto attivo e passivo nelle A.G. e nelle Assemblee organizzate dalle Sezioni Territoriali dell'AIPA;
- può venire eletto nel CdR di *Studi Jungiani*;
- può prendere parte alle attività consultoriali;
- può partecipare a gruppi di studio e di ricerca;
- può promuovere gruppi di studio e di ricerca, previo accordo col C.D. e con la C.A.P.;
- può certificare, in quanto membro della I.A.A.P., le analisi personali richieste per l'ingresso all'AIPA.

F) Programma per la formazione all'analisi dell'età evolutiva

Il programma per la formazione all'analisi dell'età evolutiva, segue la struttura indicata nel testo precedente (Regolamento lettere D, E) e si avvale dell'opera di membri Ordinari dell'A.I.P.A. con funzione didattica specializzati in analisi dell'età evolutiva indicati dalla C.A.P. I corsi si renderanno attivabili in base alle richieste di iscrizione pervenute. Il training sarà centrato sul lavoro clinico con bambini, adolescenti e genitori. I corsi relativi alla formazione all'analisi dell'età evolutiva e degli adulti, a discrezione della C.A.P., sentito il parere del Consiglio Didattico, potranno integrarsi. L'allievo dovrà adempiere anche alle seguenti attività che si svolgeranno in gruppi seminariali di supervisione:

- a) osservazione del neonato: il gruppo seminariale ha la durata di due anni e consiste nella discussione delle osservazioni di un bambino effettuate presso il suo domicilio con frequenza monosettimanale dalla nascita fino al compimento dei due anni di età;
- b) osservazione del bambino nell'età compresa tra i 3 e i 5 anni: il gruppo seminariale ha la durata di un anno e consiste nella discussione delle osservazioni di un bambino di età superiore ai tre anni, svolta con frequenza monosettimanale presso la sua abitazione, la scuola o altro luogo regolarmente da lui frequentati.

G) Ammissione di membri individuali già formati presso altre associazioni appartenenti alla I.A.A.P.

I requisiti per l'ammissione dei membri individuali già formati presso altre Associazioni appartenenti alla I.A.A.P. sono i seguenti:

- 1) Abilitazione all'esercizio della psicoterapia secondo le norme vigenti in Italia e iscrizione all'Albo dei Medici o degli Psicologi.
- 2) Richiesta scritta di ammissione all'A.I.P.A. indirizzata al Presidente e al C.D., nella quale siano specificate le motivazioni del proprio trasferimento.
- 3) Curriculum vitae aggiornato nel quale siano specificati in modo dettagliato:
 - a) training analitico (indicando le modalità formative della scuola di provenienza);
 - b) qualifiche accademiche;
 - c) status professionale (attività privata, pratica ospedaliera, ecc.).
- 4) Una autocertificazione attestante che a carico dell'analista non ci siano in atto provvedimenti giudiziari o condanne per trasgressioni del codice deontologico.

Nella prima Assemblea Generale successiva alla richiesta di ammissione da parte dell'analista richiedente, il Presidente informa i membri Ordinari della domanda di ammissione pervenuta.

Iter di riconoscimento:

Dopo avere esaminato e valutato la domanda e la documentazione dell'analista richiedente, il C.D. la trasmette alla C.A.P.. In caso di parere favorevole espresso dalla C.A.P., l'analista richiedente è tenuto a presentare una relazione teorico clinica, sotto forma di esposizione orale seguita da discussione, ai Membri dell'A.I.P.A..

Dopo tale presentazione, il C.D., sentito il parere della C.A.P., propone l'ammissione dell'analista richiedente all'Assemblea Generale dei Membri Ordinari, affinché ne ratifichi l'ammissione in qualità di Membro Ordinario.

H) Attività di collaborazione alla didattica

I membri Ordinari dell'A.I.P.A., in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (C, 1), possono partecipare a titolo gratuito allo svolgimento dell'attività formativa, inoltrando richiesta alla C.A.P., previo assenso del didatta prescelto.

Le norme prevedono quanto segue:

- a) è possibile collaborare con uno stesso didatta per non più di due anni;
- b) i didatti possono accogliere un collaboratore dopo tre anni dal conferimento della funzione didattica;
- c) in ogni gruppo clinico o corso teorico può essere presente un solo collaboratore;
- d) l'attività di collaborazione potrà essere svolta per un numero di anni quattro. Maturati i quattro anni di attività, la C.A.P. ne autorizza la prosecuzione solo dopo avere dato priorità alle nuove richieste.

I) Aspettativa

Durante tutto il periodo della formazione analitica si può usufruire dell'aspettativa di un anno in casi adeguatamente motivati e per non più di due volte.

In deroga a questo principio e solo in casi eccezionali potrà essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa su valutazione della C.A.P. Tale periodo aggiuntivo non verrà computato nella durata dei dieci anni previsti, nel punto D,16 del presente Regolamento, come limite temporale massimo per lo svolgimento del training.

L'eventuale onere finanziario segue le linee guida stabilite dal C.D., sentita la C.A.P. Alle allieve in maternità è concesso, senza oneri finanziari, un periodo di aspettativa fino al recupero della possibilità di frequenza.

L) Norma transitoria

Le modalità di passaggio al vigente ordinamento quadriennale, e la valutazione singole, avverranno secondo le indicazioni emanate dalla C.A.P., che riferirà al Consiglio Didattico.